

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il decreto semplificazioni introduce mini differimenti di scadenze fiscali, a regime (liquidazioni periodiche iva, Intrastat, imposta di bollo su fatture elettroniche, registrazione atti) o temporanee (dichiarazione Imu 2021, autodichiarazione aiuti di Stato Covid), abroga le penalizzazioni per le società in perdita sistematica, semplifica ulteriormente l'esterometro, introduce la possibilità di certificare gli investimenti in R&S, estende l'applicazione del criterio di derivazione rafforzata dell'imponibile fiscale dal bilancio.

Il D.L. 21 giugno 2022 n. 73, in vigore dal 22 giugno, reca alcune semplificazioni per i contribuenti.

- 1) Il termine per la trasmissione delle liquidazioni periodiche iva del secondo semestre è differito dal 16 al 30 settembre di ogni anno.
- 2) La presentazione degli elenchi INTRASTAT è differita dal giorno 25 alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
- 3) L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere ordinariamente versata entro la fine del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, con differimento alla scadenza del secondo trimestre (30 settembre invece che 31 maggio) in caso di importo del primo trimestre non superiore a 250 euro, e alla scadenza del terzo trimestre (30 novembre) se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre non è superiore a 250 euro. Tale importo soglia è incrementato a 5.000 euro a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023.
- 4) Ai fini dell'imposta di registro, la richiesta di registrazione degli atti deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) dalla data dell'atto o, se precedente, dall'inizio del contratto.
- 5) Sono allungati i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid, a cura dell'Amministrazione finanziaria, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate (provvedimento 22 giugno 2022, n. 233822), ha differito il termine per la presentazione dell'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato dal 30 giugno al 30 novembre 2022.
- 6) La dichiarazione IMU relativa al 2021 slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022.
- 7) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 è abolita la disciplina delle società in perdita sistematica, ovvero non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d'imposta consecutivi (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d'imposta e un'annualità con reddito inferiore al minimo presunto).
- 8) Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione del c.d. esterometro (oltre alle operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale o per cui è stata emessa o ricevuta fattura elettronica mediante il SdI) anche gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

- 9) Sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il 2020 e il 2021 in conseguenza degli effetti della pandemia sull'economia.
- 10) E' ridotto da 15.000 a 5.000 euro l'importo oltre il quale gli intermediari finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati analitici dei trasferimenti da o verso l'estero.
- 11) Ai fini di favorire condizioni di maggior certezza operativa, le imprese possono richiedere una certificazione (da parte di soggetti abilitati che saranno individuati con decreto ministeriale) che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.
- 12) Il criterio di derivazione rafforzata (secondo il quale, ai fini fiscali, valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i principi contabili) trova applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (c.d. sopravvenienze passive e attive). Non è quindi più necessario presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta a cui si riferisce l'errore. Ad esempio, un ricavo contabilizzato nel 2022, ma di competenza del 2021, sarà fiscalmente rilevante nel 2022 e non richiederà una variazione in diminuzione dall'imponibile di tale anno e l'integrazione della dichiarazione dell'anno precedente, ferma restando l'applicazione di sanzioni (riducibili col ravvedimento operoso) per dichiarazione infedele. La nuova disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito di competenza di esercizi per i quali è scaduto il termine di presentazione della dichiarazione integrativa; nei loro confronti, di conseguenza, non potrà più essere recuperata la deducibilità. Ad esempio, potrà essere dedotto un costo contabilizzato nel 2022 la cui competenza non sia antecedente al 2016.

Il principio di derivazione rafforzata viene esteso alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

28 giugno 2022